

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (non IBIP), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure, di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi.

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente

a) Dati anagrafici dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.
b) Indirizzo della sede legale	P.za Libertà, 23 – 14100 Asti (AT)
c) Sezione di appartenenza dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività e numero di iscrizione	D - Banche n. Iscrizione: D000027120
d) Data di iscrizione dell'Intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività	1 febbraio 2007
e) Recapito telefonico	Centralino: 0141 393111 Ufficio Prodotti Assicurativi: 0141 393 646- 0141 393 036
f) Eventuali indirizzi Internet	www.bancadiasti.it
g) Eventuali indirizzi di posta elettronica	info@bancadiasti.it ; PEC : assicurazioni@pec.bancadiasti.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'Intermediario dichiara di aver messo a disposizione nei propri locali

1. elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazioni con le quali intercorrono rapporti di affari
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempie ex allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018

In caso di offerta fuori sede, il contraente ha la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto 1.

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Né Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. né i suoi dipendenti, detengono una partecipazione diretta o indiretta maggiore del 10% del Capitale Sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta maggiore del 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

L'Intermediario dichiara:

- a) che l'attività di intermediazione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) che il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa di Assicurazione preponente
 - a. a Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., all'attenzione dell'Ufficio Reclami e Controversie con la Clientela a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo Piazza Libertà, 23 – 14100 Asti, o per via telematica alla casella reclami@bancadiasti.it o alla casella di posta elettronica certificata reclami@pec.bancadiasti.it, o a mezzo fax al numero 0141.393.134
 - b. all'impresa di assicurazione preponente, il cui indirizzo è reperibile nei DIP aggiuntivi o nel sito dell'IVASS (Uffici Reclami delle Imprese) o accedendo al sito Internet dell'impresa stessa

Inoltre il Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa o dell'Intermediario entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario o dall'Impresa proponente.

- c) Il Contraente, inoltre, ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicate nei DIP aggiuntivi.

Allegato 4- ter**ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

a) Dati anagrafici dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.
b) Indirizzo della sede legale	P.za Libertà, 23 – 14100 Asti (AT)
c) Sezione di appartenenza dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività e numero di iscrizione	D - Banche n. Iscrizione: D000027120
d) Data di iscrizione dell'Intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività	1 febbraio 2007

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Gli Intermediari hanno:

- l'obbligo di consegnare al contraente/aderente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet ove esistente;
- l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente/aderente;
- l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione. Al termine del processo di consulenza, il cliente viene informato circa l'esito della stessa. In caso di esito negativo, il Cliente viene informato sull'impossibilità di procedere con il collocamento del prodotto. In caso di esito positivo il Cliente viene informato della situazione di "idoneità", nelle forme e modi tempo per tempo definiti dalla normativa di riferimento.
- l'obbligo di valutare se il contraente/aderente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente/aderente di prendere una decisione informata.